

**Polizza Responsabilità Civile Generale****FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO**

P. Iva 83001790167

Sede Legale  
VIA VALLERE, 4  
24057 MARTINENGO - BG -

**Agenzia Generale di "Bergamo Città"**  
Polizza n° "VEDI MARGINE DX"  
Decorrenza 30/10/2013  
Scadenza 30/10/2014

**Pagina lasciata**



**intenzionalmente in bianco**

## SOMMARIO

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE	5
COASSICURAZIONE E DELEGA	6
Descrizione ed ubicazione dell'attività	7
Patti speciali	7
Dichiarazioni del Contraente	7
DEFINIZIONI	8
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE	10
Art. R13 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	10
Art. R14 Persone non considerate terzi	10
Art. R15 Estensione territoriale	10
Art. R16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.	10
Art. R17 Regolazione del premio	11
Art. R18 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	12
Art. R19 Pluralità di assicurati	12
ESTENSIONE DI GARANZIA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	13
Art. R20 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O)	13
Art. R21 Estensione territoriale (R.C.O)	13
Art. R22 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.	13
Art. R23 Estensione della garanzia R.C.O alle malattie professionali	13
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA' CIVILE	15
CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI RESPONSABILITA' CIVILE	21
RIEPILOGO FRANCHIGIE - SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO	23

Agenzia di	Bergamo Città	Codice	018
La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa, in base alle condizioni riportate nella presente polizza e che il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere e di accettare, assicura:			
FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO	P. IVA	83001790167	COD CLIENTE
INDIRIZZO	VIA VALLERE 4	CAP COMUNE (PROV)	24057 MARTINENGO BG
Ubicazione dell'attività	24057 MARTINENGO (BG) - VIA VALLERE 4		
Descrizione dell'attività	<p>Assistenza, tutela, recupero e cura di persone anziane e/o disabili, autosufficienti e non, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allestimento e gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, case di riposo, strutture protette e di ogni altra struttura o servizio in genere, utili per rispondere ai bisogni delle persone di cui sopra;</li> <li>• Organizzazione ed erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, diurno o ambulatoriale e di servizi domiciliari, sia di carattere assistenziale che sanitario;</li> <li>• Promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nella attività sopra descritte.</li> </ul> <p>Sono comprese tutte le attività accessorie, ausiliare e complementari, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, servizi di ristorazione con preparazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande, servizi di pulizie, lavanderia, stireria, accompagnamento e animazione, assistenza medica e infermieristica. Sono altresì comprese tutte le attività culturali ed associative proprie della Fondazione.</p>		
La polizza è stipulata per la durata di anni	1	più eventuale rateo	
Inizio	30/10/2013	Termine	30/10/2014
Rateazione	ANNUALE	Scadenza rate mesi	10
Ramo	R.C.G.	Polizza n°	"VEDI MARGINE DX"
Sostituisce la polizza n°	000018.32.300102	Scadente il	30/10/2013
L'assicurazione vale fino alla concorrenza di €	4.000.000,00		
CHE RAPPRESENTANO IL MASSIMALE COMPLESSIVO PER SINISTRO RIGUARDANTE LE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO), CON I LIMITI DI			
RCT	PER OGNI PERSONA DECEDUTA O FERITA	€	2.500.000,00
	PER DANNI A COSE	€	2.500.000,00
RCO	PER OGNI PERSONA DECEDUTA O FERITA	€	1.500.000,00
Parametro per il calcolo del premio (POSTI LETTO)	67		
Tasso annuo Imponibile	23,0000	Premio annuo minimo imponibile €	1.541,00
<b>LIQUIDAZIONE DEL PREMIO</b>			
La prima rata di premio ha inizio alle ore 24 del	30/10/2013		
e termina alle ore 24 del	30/10/2014		
Totale premio alla firma	€	1.883,88	di cui € 342,88 per imposte
Totale rate succ.ve	€	1.883,88	

La presente polizza è stata redatta in tre esemplari ad un solo effetto in Bergamo il 04/11/2013

 SOC. CATTOLICA DI ASS. NE SOC. COOP. SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE AGENZIA BERGAMO CITTÀ		IL CONTRAENTE/ASSICURATO 
--	---	--

Il pagamento del suindicato importo dovuto per la prima rata di premio, comprese imposte, è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani, in

L'AGENTE O L'ESATTORE

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE**

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA - PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL D.LGS. N. 175 DEL 17 MARZO 1995

IL CONTRAENTE/ASSICURATO  
 F. Ballico

Il contraente/assicurato, con riferimento al disposto degli artt.1892, 1893 e 1894 del C.C. dichiara che:

- a) Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi
- b) Nell'ultimo triennio non ha subito danni, né è stato coinvolti in sinistri relativi ai rischi assicurati
- c) Non ha altre assicurazioni per lo stesso rischio
- d) Non ha avuto polizze annullate per sinistro;
- e) Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, preso visione e accettato i seguenti documenti:

- Condizioni di polizza
- Informativa privacy (d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni) – mod. privacy 6 ed. 10/2008

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO  
 F. Ballico

Agli effetti dell'art.1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni:

**GENERALI**

Art. R2 – Assicurazione presso diversi assicuratori	Art. R11 – Foro competente
Art. R8 – Recesso in caso di sinistro	Art. R17 – Regolazione del premio
Art. R9 – Proroga dell'assicurazione	

IL CONTRAENTE/ASSICURATO  
 F. Ballico

**COASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate:

	SOCIETA' ASSICURATRICI	AGENZIA	CODICE COMPAGNIA	QUOTA %
DELEGATARIA	SOCIETA' CATTOLICA		151	100,00
COASSICURATRICI				
				100,00

Ciascuna delle Società indicate è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

**CATTOLICA**  
 LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOC. COOP.  
 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
 AGENZIA BERGAMO CITTA'



## Descrizione ed ubicazione dell'attività

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di esercente la seguente attività:

Assistenza, tutela, recupero e cura di persone anziane e/o disabili, autosufficienti e non, mediante:

- Allestimento e gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, case di riposo, strutture protette e di ogni altra struttura o servizio in genere, utili per rispondere ai bisogni delle persone di cui sopra;
- Organizzazione ed erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, diurno o ambulatoriale e di servizi domiciliari, sia di carattere assistenziale che sanitario;
- Promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nella attività sopra descritte.

Sono comprese tutte le attività accessorie, ausiliare e complementari, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, servizi di ristorazione con preparazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande, servizi di pulizie, lavanderia, stireria, accompagnamento e animazione, assistenza medica e infermieristica. Sono altresì comprese tutte le attività culturali ed associative proprie della Fondazione.

La suindicata attività è svolta presso le seguenti ubicazioni.

**24057 MARTINENGO (BG) - VIA VALLERE 4**

La garanzia è operante altresì per tutte le proprie dipendenze, negozi, filiali ecc. ovunque ubicati nei limiti territoriali di polizza.

**La presente polizza è soggetta a regolazione premio: SI**

**La ditta subappalta lavori in percentuale non superiore al 100,00 %.**

## Patti speciali

SI PRECISA CHE LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' OPERATIVE PRESSO LA R.S.A. DI VIA VALLERE 4 IN MARTINENGO E' STATA AFFIDATA ALLA COOPERATIVA SOCIALE MONTEROSSO ONLUS, AVENTE SEDE LEGALE IN BERGAMO, AD ECCEZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.

## Dichiarazioni del Contraente

**SINISTRI OCCORSI NELL'ULTIMO TRIENNIO:  
- COME GIA' NOTO ALLA COMPAGNIA**



**Di comune accordo fra le parti si conviene che le seguenti condizioni derogano e sostituiscono completamente il modello "MOD. POL RC 2 - ED. 7622/2013" e che le stesse formano parte integrante della presente polizza.**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Cattolica:** la Cattolica Assicurazioni Soc. coop.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio;

**Premio:** la somma dovuta dal contraente a Cattolica;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Indennizzo:** la somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro;

**Franchigia:** la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

**Scoperto:** la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

**Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali ;

**Addetti:** i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non.



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. R1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. R2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza;  
in caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

### Art. R3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica.

### Art. R4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. R5 Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

### Art. R6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. R7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

### Art. R8 Recesso in caso di sinistro

Le parti possono recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso Cattolica restituirà al contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.

### Art. R9 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

### Art. R10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

### Art. R11 Foro competente


Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del contraente/assicurato.

### Art. R12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SOG. CATTOLICA DI ASS. NE SOC. COOP.  
CATTOLICA  
SOCIETÀ PER AZIONI  
AGENZIA BERGAMO CITTA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO  
P. Ballico



**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA'  
CIVILE GENERALE****Art. R13 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- Morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

**Art. R14 Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'assicurato stesso;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a)
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

**Art. R15 Estensione territoriale**

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero, esclusi U.S.A. e Canada.

**Art. R16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.**

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
  1. veicoli a motore immatricolati al P.R.A. per i rischi derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate per i quali è prevista per legge l'assicurazione obbligatoria R.C.A.;
  2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
  3. aeromobili;
  4. veicoli a motore che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
  1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute;

- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato;
- n) cagionati da :
1. prodotti e cose in genere, dopo la loro messa in circolazione, per i quali è responsabile a termini di legge il produttore;
  2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
  3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- p) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
  2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da intenzionale violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- v) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
- z) relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.

**Art. R17 Regolazione del premio**

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

**A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio :

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e interinali;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

**B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi**

Se il contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

Cattolica può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Cattolica di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Cattolica, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

**D) Verifiche e controlli**

Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

**Art. R18 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

Cattolica assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. R19 Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

<b>ESTENSIONE DI GARANZIA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>
--

**Art. R20 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O)**

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche e del D.lgs 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche nonché del D.lgs 10 settembre 2003 n.276 e successive modifiche, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, da lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste dal succitato D.lgs 10 settembre 2003 n.276 e successive modifiche o integrazioni, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati a tutti i prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 5 %.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

Limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

**Art. R21 Estensione territoriale (R.C.O)**

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

**Art. R22 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.**

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- d) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da intenzionale violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) derivanti da umidità, stitlicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- h) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

**Art. R23 Estensione della garanzia R.C.O alle malattie professionali**

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti, è estesa al rischio delle malattie professionali (esclusa silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre esclusa silicosi).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di **euro 1.000.000,00**:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo annuo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Oltre alle esclusioni previste dall'art.R22 - Esclusioni RCO, la garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

**2) per le malattie professionali conseguenti:**

**a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**

**b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

Le presenti esclusioni a) e b) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

**c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;**

**3) per le malattie professionali che si manifestino dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA' CIVILE**

(SEMPRE OPERANTI)

**1) Lavori presso Terzi**

A parziale deroga dell'art. R16, lettera g) e l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie o di protezione adottate.

**2) Cessione di lavori in subappalto****Responsabilità dell'assicurato, per fatto di subappaltatori**

Premesso che l'assicurato subappalta parte dei lavori, in misura non superiore alla percentuale indicata in polizza, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato sia per i danni subiti che per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori, compresi i collaboratori a partita iva, in occasione della loro partecipazione alle attività dichiarate in polizza.

**3) Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.**

A parziale deroga dell'art. R14, lett. c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

**4) Danni cagionati da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97 e successive modifiche e/o integrazioni)**

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.

**5) Infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97 e successive modifiche e/o integrazioni)**

La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo.

**6) Cose di dipendenti**

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

**7) Amministratori terzi**

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono considerati terzi, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli Amministratori dell'assicurato, con esclusione dei legali rappresentanti.

**8) Danni a mezzi sotto carico o scarico**

A parziale deroga dell'art. R16, lett. f), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto e alle cose in essi contenuti sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

**9) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'art R16, lett. h) delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

**10) Danni da interruzioni o sospensioni di attività'**

A parziale deroga dell'art. R16, lett. q) delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**11) Proroga termini denuncia sinistri**

Il termine previsto per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 15 giorni.

**12) Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge 24/06/1997 n.196), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge 08/08/1995 n.335)**

Cattolica si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato, nello svolgimento dello loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati, operai e apprendisti), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n.335 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Agli effetti della presente garanzia, i prestatori di lavoro di cui sopra sono considerati terzi fra loro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.

**13) Danni provocati e danni subiti da tecnici e direttori dei lavori esterni**

Premesso che la ditta assicurata nello svolgimento della propria attività possa utilizzare dei tecnici e direttori dei lavori esterni alla stessa, la garanzia R.C.T. è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi dai suddetti professionisti che, pur non essendo alle dirette e regolari dipendenze dell'Assicurato, possano prendere parte ai lavori oggetto della presente polizza; resta comunque salvo il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei diretti responsabili. La garanzia è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori. Si conviene inoltre di considerare terzi i suddetti professionisti limitatamente per gli infortuni subiti in occasione della loro partecipazione all'attività dichiarata in polizza.

**14) Inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. b) punti 1 - 2 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture o sversamento accidentale.

**15) R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96**

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

**16) Lavori in associazione temporanea di imprese e/o società consortili e/o consorzi**

L'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua partecipazione ad associazioni temporanee di imprese e/o società consortili e/o consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni. Le imprese consorziate e/o associate (nonché i loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze

**17) Danni a veicoli**

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. g), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio e quelli conseguenti a mancato uso.**

**18) Qualifica di terzi a dipendenti di altre imprese, a fornitori, clienti, consulenti**

A parziale deroga dell'Art. R14 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;



- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

**19) R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati, interinali ed occasionali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La presente garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

**20) Proprietà e conduzione di fabbricati**

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione opera altresì per il rischio della proprietà dei fabbricati di proprietà nei quali non si svolge l'attività assicurata. Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino. L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori di ristrutturazione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;

**21) Danni da Incendio**

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

**Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.**

**22) Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale dei fabbricati**

Sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relativa pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O. prevista dalla presente polizza.

**23) Operazioni di consegna e di approvvigionamento**

L'assicurazione comprende i danni materiali e corporali verificatisi, anche presso terzi, durante le operazioni di approvvigionamento di materiale e durante la consegna dei prodotti, comprese operazioni di installazione, montaggio o posa in opera dei medesimi.

**24) Parcheggio di competenza dell'Assicurato**

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla gestione di aree - di pertinenza dell'attività assicurata - adibite a parcheggio veicoli.

**Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina e incendio dei veicoli.**

**25) Danni a cose in consegna e custodia**

A deroga di quanto disposto dall'art. R16 – Danni esclusi dalla garanzia RCT - lett. d), si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato, purché detti danni si verifichino nelle sedi del Contraente e relative aree pertinenti. **Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni:**

- Indiretti;
- ai beni strumentali impiegati nelle attività produttive;
- da incendio, furto e quelli conseguenti a mancato uso.

**26) Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e alle opere in costruzione**

A parziale deroga dell'Art.R16 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'Assicurazione è estesa ai danni a cose altrui sulle quali si eseguono i lavori e alle opere in costruzione con l'esclusione dei danni necessari, il cui verificarsi è riconducibile in linea causale al normale svolgimento dei lavori;

**27) Danni a cose sollevate, caricate e scaricate**

A parziale deroga dell'art. R16 – Danni esclusi dalla garanzia RCT - lettera e), la garanzia si estende ai danni alle cose sollevate, caricate e scaricate, movimentate e trainate nei luoghi di esecuzione dei lavori, anche presso terzi, e nell'area aziendale.

**Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni:**

- avvenuti durante la circolazione di veicoli immatricolati al P.R.A sulla pubblica via;
- ai beni strumentali durante il loro impiego nello svolgimento delle attività produttive;
- da incendio, furto e quelli conseguenti a mancato uso.

**28) Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti**

A parziale deroga dell'Art.R16 lett. n) punti 2 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata per le attività di cui all'Art.1 della Legge n.46 del 5 marzo 1990 purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art.2 della legge stessa.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'assicurazione e per i danni verificatisi e denunciati alla Cattolica non oltre cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

**29) Rischi Complementari**

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante dalle attività complementari, ausiliare ed accessorie all'attività principale dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- proprietà ed uso di mezzi di movimentazione, sollevamento e trasporto, meccanici ed elettrici, ferma l'esclusione di cui all'Art. R16 lettera a) punto 1, quali a titolo esemplificativo e non limitativo macchine operatrici e semoventi, carrelli elevatori, carri ponte, biciclette, tricicli, e furgoncini, anche all'esterno dello stabilimento e presso terzi;
- proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata limitatamente ai danni corporali;
- esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro. Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente;
- servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
- servizio antincendio prestato, per conto della ditta assicurata, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
- partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;

- organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.
- organizzazione e gestione di stage, tirocini e altri percorsi formativi in genere

**30) Clausola di massimo risarcimento**

Nel caso in cui si verifichi un sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore al massimale complessivo indicato nella scheda di polizza

**31) Franchigia danno biologico (R.C.O.)**

A parziale deroga dell'Art.R20 lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'indennizzo verrà effettuato senza tenere conto della percentuale di invalidità permanente del 5% ma previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 2.500,00.

**32) Riferimenti al d.lgs. 81/2008**

I riferimenti contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, generali e particolari, al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 494/1996 — decreti abrogati e recepiti nel d.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro) — si intendono abrogati e sostituiti dal riferimento al d.lgs. 81/2008 medesimo.

**33) Responsabilità civile postuma generica**

A parziale deroga dell'Art.R16 lett. n) punti 1, 2 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, la garanzia R.C.T. comprende i danni cagionati a terzi da operazioni di posa, collaudo, manutenzione e riparazione verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori.

**L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'assicurazione e per i danni verificatisi e denunciati alla Cattolica non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori.**

**34) Prestatori di lavoro occasionale e occasionale accessorio**

I prestatori di lavoro occasionale e occasionale accessorio si intendono parificati ai lavoratori dipendenti.

**35) Buona fede**

L'assicurato ritiene, a suo giudizio e sulla scorta delle circostanze note ed apparenti, che non esistono, al di fuori di quanto risulta nella descrizione del rischio, altre circostanze tali da aggravare il rischio stesso.

Tuttavia, l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni con l'intesa che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggiore premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata e ciò anche in deroga alle relative norme del Codice Civile, specie con riferimento agli art. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

**36) Forma delle comunicazioni**

Oltre che a mezzo raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto, fatta eccezione per l'esercizio del diritto di recesso, possono essere fatte e debbono quindi essere considerate valide anche a mezzo telegramma, telefax e telex.

**37) Danni da furto**

La garanzia comprende i danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

**38) Danni da cedimento o franamento del terreno**

In deroga all'Art. R16 lettera i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni a cose, compresi fabbricati, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno, anche se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature, palificazioni, diaframma, paratie o altre tecniche sostitutive, semprechè inerenti l'attività dichiarata in polizza.

Qualora i suddetti eventi cagionino danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti

**39) Detenzione e impiego di esplosivi**

Le garanzie comprendono i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi in relazione all'attività dichiarata in polizza. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. Le garanzie non sono valide se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.

**40) Scavi e reinterri**

Limitatamente ai lavori di scavo, purchè inerenti l'attività dichiarata in polizza, le garanzie comprendono i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi e l'eventuale ripristino, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno. **L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'assicurazione e per i danni verificatisi e denunciati alla Cattolica non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori.**

**41) Segnaletica mancante o insufficiente**

Le garanzie comprendono i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

**42) Smercio**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti dallo smercio di generi alimentari venduti o consegnati, purchè inerente all'attività dichiarata in polizza e purchè il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna degli stessi. Sono comunque esclusi i danni dovuti a vizio originario dei prodotti venduti o consegnati, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti (somministrati o smerciati) e consegnati nell'esercizio commerciale, nonché i danni subiti dai prodotti stessi, le spese per le relative sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo.

**43) Committenza generica**

Si prende atto che l'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente generico.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI RESPONSABILITA' CIVILE**

(SEMPRE OPERANTI)

**ESTENSIONI DELLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)****A) Attività presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), simili strutture e prestazioni a domicilio:**

In deroga all'Art. R16 delle Condizioni di assicurazione ed alle altre norme di polizza, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) si intende estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali, in conseguenza di fatto, anche non accidentale, verificatosi nello svolgimento delle attività medico-sanitarie-assistenziali, quali a titolo esemplificativo:

- ASA, OSS e personale sanitario e socio-assistenziale in genere
- Infermiere Generico e Professionale
- Fisioterapista, Osteopata e simili
- Medico Generico, Medico Geriatra e Medico Direttore Sanitario

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che gli assicurati abbiano conseguito le necessarie qualifiche previste dalle norme vigenti e svolgano le suddette attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano e si applica limitatamente alla medicina di base e/o geriatrica e/o alla direzione sanitaria, con esclusione di ogni altra branca specialistica, e comprende lo svolgimento delle attività mediche, infermieristiche, fisioterapiche, riabilitative, sanitarie e socio-assistenziali in genere destinate ad esclusivo beneficio degli ospiti e degli assistiti delle strutture presso le quali il Contraente Assicurato svolge la propria attività, comprese le persone che si sottopongono alla prima visita di accettazione e/o alle prestazioni ambulatoriali, nonché quelle rese a domicilio. Restano in ogni caso esclusi gli interventi diagnostici invasivi e gli interventi chirurgici, anche se ambulatoriali.

Ai fini della presente estensione, la garanzia R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

**B) Estensione della Responsabilità Civile personale dei dipendenti e/o del personale parasubordinato:**

In deroga all'Art. R16 delle Condizioni di assicurazione ed alle altre norme di polizza, la Società si obbliga a tenere indenni i dipendenti e/o i prestatori di lavoro parasubordinato del Contraente e/o i prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del D.Lgs. n°276/2003 per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto A) ed entro i limiti ivi previsti.

**C) Responsabilità Civile del Contraente Assicurato per il fatto degli operatori medico-sanitari o socio-assistenziali non dipendenti:**

In deroga all'Art. R16 delle Condizioni di assicurazione ed alle altre norme di polizza, qualora il Contraente Assicurato si avvalga di personale medico-infermieristico e sanitario o socio-assistenziale in genere, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto A) ed entro i limiti ivi previsti, con contratto di collaborazione professionale, si precisa che l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al Contraente Assicurato stesso per il fatto di tali soggetti, ferma l'esclusione della loro responsabilità personale. Pertanto, qualora la Società fosse condannata a pagare l'intero ammontare del danno, essa si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti dei responsabili.

**D) Infortuni subiti da prestatori di lavoro con contratto di collaborazione professionale:**

In deroga all'Art. R16 delle Condizioni di assicurazione ed alle altre norme di polizza, premesso che l'Assicurato - Contraente può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di persone con contratto di collaborazione professionale, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per morte o lesioni personali subite dalle persone di cui sopra.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone che l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscrivere all'INAIL, la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia RCO, sempreché la stessa risulti prestata.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro con le persone sopra indicate risultino da regolare contratto.

**E) Volontari:**

In deroga all'Art. R16 delle Condizioni di assicurazione ed alle altre norme di polizza, qualora il Contraente si avvalga della collaborazione di personale Volontario, i singoli volontari sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivano:

- morte;

- lesioni personali.

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale RCT per sinistro che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo.

La garanzia vale altresì per i danni cagionati a terzi dal personale volontario mentre opera nell'ambito delle attività del Contraente.

**Ai fini dell'identificazione dei Volontari si farà riferimento ad apposito elenco cartaceo nel quale il Contraente, o l'Associazione di Volontariato autonoma e indipendente dal Contraente che presta la propria attività per conto dello stesso, si obbliga ad iscrivere in ordine cronologico ciascun Volontario prima dell'inizio delle attività da svolgere.**

**Si precisa che è condizione essenziale, ai fini della validità della garanzia, che tale elenco venga regolarmente aggiornato.**

**F) Cose consegnate e non consegnate:**

In deroga all'Art. R16 delle Condizioni di assicurazione ed alle altre norme di polizza, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli ospiti e gli assistiti delle strutture presso le quali il Contraente Assicurato svolge la propria attività, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate e non consegnate, anche se derivante da furto o incendio, nei limiti previsti alla tabella RIEPILOGO FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO.

**La garanzia non vale per:**

- denaro, preziosi, valori bollati, e valori in genere, marche, titoli di credito.



## RIEPILOGO FRANCHIGIE - SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

### FRANCHIGIE - SCOPERTI

Lavori presso terzi	Franchigia Euro 250,00
Danni a cose di dipendenti	Scop. 10%
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Scop. 10% - min. Euro 500,00
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno	Scop. 20% - min. Euro 1.000,00
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Scop. 10% - min. Euro 500,00
Danni da furto	Scop. 10% - min. Euro 500,00
Inquinamento accidentale	Scop. 10% - min. Euro 1.000,00
Danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato
RC committente per guida di veicoli a motore	Franchigia Euro 250,00
Proprietà e conduzione di fabbricati - rottura accidentale di tubature e impianti	Franchigia Euro 250,00
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Franchigia Euro 250,00
Danni a cose in consegna e custodia	Franchigia Euro 250,00
Danni a cose consegnate e non consegnate - Condizione Aggiuntiva di Responsabilità Civile E	Scop. 10% - min. Euro 50,00 per persona
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e a opere in costruzione	Scop. 10% - min. Euro 250,00
Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	Scop. 10% - min. Euro 250,00
Responsabilità civile postuma generica	Scop. 10% - min. Euro 500,00
Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti	Scop. 10% - min. Euro 500,00
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)	Franchigia Euro 2.500,00
Scavi e reinterri	Franchigia Euro 500,00

### LIMITI D' INDENNIZZO

Determinato il danno liquidabile a termini di polizza, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per singolo sinistro e/o per annualità assicurativa somme maggiori di quelle sotto riportate:

Lavori presso terzi	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Danni a cose di dipendenti	Euro 2.500,00 per danneggiato ed Euro 25.000,00 per sinistro e per anno
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Massimale
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Euro 250.000,00 per sinistro e per anno
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno	Euro 300.000,00 per sinistro e per anno
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno
Danni da furto	Euro 100.000,00 per sinistro e per anno
Inquinamento accidentale	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno
Danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Massimale per danni a cose
RC committente per guida di veicoli a motore	Massimale R.C.T.
Proprietà e conduzione di fabbricati - rottura accidentale di tubature e impianti	Massimale R.C.T.
Danni a cose da incendio	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Parcheggio di competenza dell'Assicurato	Euro 50.000,00 per sinistro e per anno
Danni a cose in consegna e custodia	Euro 200.000,00 per sinistro e per anno
Danni a cose consegnate e non consegnate - Condizione Aggiuntiva di Responsabilità Civile E	Euro 1.000,00 per singola persona Euro 15.000,00 per anno
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e a opere in costruzione	Euro 250.000,00 per sinistro e per anno
Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	Euro 100.000,00 per sinistro e per anno
Responsabilità civile postuma generica	50 % del massimale per danni a cose
Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti	50 % del massimale per danni a cose
Scavi e reinterri	50 % del massimale per danni a cose

SOC. CATTOLICA DI ASS.NE. SOC. COOP.

**CATTOLICA**  
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI

AGENZIA BERGAMO CITTÀ

IL CONTRAENTE ASSICURATO



RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE					
AGENZIA	COD.	RAMO	POL.N°	SOST.N°	CONTRAENTE/ASSICURATO
Bergamo	"VEDI MARGINE DX"			000018.32.300 102	FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO

**QUESTIONARIO PER L'ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE R.C.O.  
ALLE MALATTIE PROFESSIONALI**

1) Indicare dettagliatamente le circostanze che negli ultimi cinque anni abbiano dato luogo a denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela della salute dei prestatori di lavoro:

NESSUNA

2) Indicare dettagliatamente circostanze e conseguenze che negli ultimi cinque anni abbiano originato richieste di risarcimento per malattie professionali contratte nello stabilimento:

a) Da parte di dipendenti soggetti all'INAIL: NO

b) Da parte dell'INAIL, per rivalsa:  
NO

3) Vi sono negli stabilimenti impianti o processi produttivi che non sono ancora in regola con quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore?

NO

4) La Ditta ha già ricevuto da parte dell'autorità o organi competenti:

a) Richieste di modifiche degli impianti di depurazione nell'interno dei reparti?  
(SI - NO) In caso affermativo, indicare quali: NO

b) Richieste di cessazione o modifica di lavorazioni?  
(SI - NO) In caso affermativo, indicare quali: NO

c) Contestazioni o contravvenzioni per inadeguatezza degli impianti di depurazione?  
(SI - NO) In caso affermativo, indicare quali: NO

5) Quali sono le malattie che possono verificarsi in rapporto alle lavorazioni svolte?

PROBLEMATICHE MUSCOLO-SCHELETRICHE PER MOVIMENTAZIONE CARICHI

6) Per quali malattie vengono pagati i contributi speciali all'INAIL?

NO

7) Alla data di compilazione della presente <<Proposta-Questionario>> la Ditta è a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali causate dall'attività svolta nello stabilimento?

NO

8) La sottoscritta Ditta si impegna a fornire ulteriori informazioni sul rischio da assicurare ed a consentire un sopralluogo agli stabilimenti secondo modalità da convenire.

Luogo e data





**RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE**

**Art. 1469 bis cod. civ. – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore**

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

**Art. 1783 cod. civ. – Responsabilità per le cose portate in albergo**

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dall'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

**Art. 1784 cod. civ. – Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.**

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratta di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucre chiuso o sigillato.

**Art. 1785 cod. civ. – Limiti di responsabilità.**

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

**Art. 1785-bis cod. civ. – Responsabilità per colpa dell'albergatore**

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

**Art. 1785-ter cod. civ. – Obbligo di denuncia del danno.**

Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto dell'albergatore con ritardo ingiustificato.

**Art. 1785-quater cod. civ. – Nullità.**

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

**Art. 1785-quinquies cod. civ. – Limiti di applicazione.**

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

**Art. 1786 cod. civ. – Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.**

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

**Art. 1892 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

**Art. 1893 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

**Art. 1894 cod. civ. – Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

**Art. 1897 cod. civ. – Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

**Art. 1898 cod. civ. – Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

**Art. 1901 cod. civ. – Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Art. 1907 cod. civ. – Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**Art. 1910 cod. civ. – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**Art. 1913 cod. civ. – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

**Art. 1914 cod. civ. – Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Art. 1915 cod. civ. – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 1916 cod. civ. – Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Art. 2049 cod. civ. – Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

**Art. 2952 cod. civ. – Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.